SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

7 settembre 2004 *

Nel procedimento C-1/03,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE,

dalla Cour d'appel di Bruxelles (Belgio) con decisione 3 dicembre 2002, registrata in cancelleria il 3 gennaio 2003, nel procedimento penale dinanzi ad essa pendente a carico di

Paul Van de Walle e altri,

Daniel Laurent,

Thierry Merch

* Lingua processuale: il francese.

Texaco Belgium SA,

con l'intervento di

Regione di Bruxelles-Capitale

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet (relatore) e R. Schintgen e dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. R. Grass

viste le osservazioni presentate:

— per i sigg. P. Van de Walle e D. Laurent e per la Texaco Belgium SA, dal sig. M. Mahieu, avocat;

— per il sig. T. Mersch, dal sig. O. Klees, avocat;

— per la Regione di Bruxelles-Capitale, dai sigg. E. Gillet, L. Levi e P. Boucquey, avocats;

— per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra F. Simonetti e dal sig. M. Konstantinidis, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 29 gennaio 2004,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'art. 1, lett. a), b) e c), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32; in prosieguo: la «direttiva 75/442»).

2 Tale domanda è stata proposta nell'ambito di un procedimento penale a carico dei sigg. Van de Walle, Laurent e Mersch, responsabili della società Texaco Belgium SA (in prosieguo: la «Texaco»), nonché a carico della Texaco stessa (in prosieguo, congiuntamente: il «sig. Van de Walle e altri»), i quali, in conseguenza di una fuoriuscita accidentale di idrocarburi da una stazione di servizio gestita sotto le insegne della detta società, si sarebbero resi colpevoli del reato di abbandono di rifiuti.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

3 L'art. 1 della direttiva 75/442 stabilisce quanto segue:

«Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

(...)

b) "produttore": la persona la cui attività ha prodotto rifiuti ("produttore iniziale") e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

c) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

(...)».

4 L'allegato I della direttiva 75/442, intitolato «Categorie di rifiuti», menziona, al punto Q4, le «[s]ostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc. contaminati in seguito all'incidente in questione», al punto Q7, le «[s]ostanze divenute inadatte all'impiego (ad esempio acidi contaminati, solventi contaminati, sali da rinverdimento esauriti, ecc.)», al punto Q14, i «[p]rodotti di cui il detentore non si serve più (ad esempio articoli messi fra gli scarti dall'agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.)» e, al punto Q 15, le «[m]aterie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di terreni».

5 Ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della direttiva 75/442, «[g]li Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti».

6 L'art. 8 della direttiva 75/442 prevede che gli Stati membri adottino le disposizioni necessarie affinché ogni detentore di rifiuti li consegni ad un raccoglitore privato o pubblico o ad un'impresa che effettua le operazioni di smaltimento o di recupero, ovvero provveda egli stesso a tali operazioni.

7 L'art. 15 della direttiva 75/442 dispone quanto segue:

«Conformemente al principio "chi inquina paga", il costo dello smaltimento dei rifiuti deve essere sostenuto:

— dal detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore o ad una impresa di cui all'articolo 9 e/o

— dai precedenti detentori o dal produttore del prodotto causa dei rifiuti».

La normativa nazionale

8 L'ordinanza 7 marzo 1991 del Consiglio della Regione di Bruxelles-Capitale, in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti (*Moniteur belge* del 23 aprile 1991; in

prosieguo: l'«ordinanza 7 marzo 1991»), all'art. 2, n. 1, definisce rifiuto «una sostanza o un oggetto di cui il detentore si disfa ovvero ha l'intenzione o l'obbligo di disfarsi».

9 L'allegato I della medesima ordinanza, che elenca svariate categorie di rifiuti, contempla, alla rubrica Q4, le «sostanze accidentalmente sversate, perdute o coinvolte in qualsiasi altro incidente, ivi compresa qualsiasi sostanza, attrezzatura ecc. contaminata a seguito dell'incidente in questione», alla rubrica Q7, le «sostanze divenute inadatte all'uso» e, alla rubrica Q12, le «sostanze contaminate».

10 L'allegato III della detta ordinanza, intitolato «Componenti che conferiscono ai rifiuti il loro carattere pericoloso», comprende una rubrica C51, che contempla gli «idrocarburi e loro componenti ossigenati, azotati o solforati non specificamente riportati nel presente allegato».

11 L'art. 8 dell'ordinanza così dispone:

«È fatto divieto di abbandonare rifiuti in un luogo pubblico o privato al di fuori degli spazi appositamente autorizzati dalla competente autorità amministrativa ovvero senza rispettare le disposizioni regolamentari relative allo smaltimento dei rifiuti stessi».

12 L'art. 10 dell'ordinanza 7 marzo 1991 prevede quanto segue:

«Chiunque produca o detenga rifiuti è tenuto ad assicurarne direttamente o tramite terzi lo smaltimento in conformità delle disposizioni della presente ordinanza, in condizioni idonee a limitare gli effetti negativi per il suolo, la flora, la fauna, l'aria e le acque e, in generale, senza recare pregiudizio all'ambiente o alla salute umana.

L'Esecutivo [della Regione di Bruxelles-Capitale] vigila affiché il costo dello smaltimento dei rifiuti venga sopportato dal relativo detentore che li consegna all'impianto di smaltimento ovvero, in mancanza, dai precedenti detentori o dal fabbricante del prodotto da cui sono derivati i rifiuti».

13 L'art. 22 della detta ordinanza sanziona penalmente colui che abbandona i propri rifiuti o quelli di altri in violazione delle disposizioni di cui all'art. 8 dell'ordinanza stessa.

Causa principale e questioni pregiudiziali

14 La Regione di Bruxelles-Capitale è proprietaria di un immobile sito al n. 132, avenue du Pont de Luttre, Bruxelles (Belgio). Il 18 gennaio 1993 i lavori di ristrutturazione di tale immobile, da essa intrapresi per insediarvi un centro di aiuto sociale, hanno dovuto essere interrotti, a seguito della scoperta di infiltrazioni di acqua satura di idrocarburi nella cantina dell'immobile stesso, provenienti dal muro divisorio con l'immobile confinante, sito al n. 134 della stessa strada, dove si trovava all'epoca una stazione di servizio recante le insegne della Texaco.

15 Tale stazione di servizio aveva costituito oggetto di un contratto di affitto commerciale concluso tra la Texaco ed il proprietario del sito. Dal 1988 la stazione di servizio era stata gestita da un gestore in forza di un «accordo di gestione», il quale prevedeva che i terreni, i fabbricati, i materiali e i beni mobili aziendali venissero messi dalla Texaco a disposizione del gestore stesso. Questi gestiva la stazione di servizio per conto proprio, ma non aveva il diritto di apportare modifiche ai luoghi senza la previa autorizzazione scritta della Texaco, la quale riforniva la stazione di servizio di prodotti petroliferi e si riservava altresì un controllo sulla contabilità e sulle scorte.

16 Dopo la scoperta della fuoriuscita di idrocarburi, derivante da difetti negli impianti di stoccaggio della stazione di servizio, la Texaco aveva ritenuto che l'esercizio della medesima non fosse più possibile e, invocando una colpa grave del gestore, aveva deciso di risolvere l'accordo di gestione nell'aprile 1993. Essa aveva successivamente posto termine al contratto di affitto commerciale nel giugno 1993.

17 Pur escludendo una qualsiasi assunzione di responsabilità da parte sua, la Texaco ha fatto effettuare lavori di risanamento del suolo e sostituito una parte degli impianti di stoccaggio all'origine della fuoriuscita di idrocarburi. Dopo il maggio 1994, la detta società non è più intervenuta sul sito. La Regione di Bruxelles-Capitale ha ritenuto che il risanamento non fosse stato ultimato ed ha finanziato le altre misure di ripristino da essa giudicate necessarie per la realizzazione del suo progetto immobiliare.

18 Posto che la condotta della Texaco appariva idonea a configurare violazioni dell'ordinanza 7 marzo 1991, segnatamente dei suoi artt. 8, 10 e 22, il sig. Van de Walle, amministratore delegato della Texaco, i sigg. Laurent e Mersch, dirigenti di tale società, e la Texaco in quanto persona giuridica sono stati rinviati a giudizio dinanzi al Tribunal correctionnel di Bruxelles. La Regione di Bruxelles-Capitale si è

costituita parte civile in tale procedimento. Con sentenza 20 giugno 2001 il detto Tribunale ha assolto gli imputati, ha dichiarato non doversi procedere contro la Texaco e si è dichiarato incompetente a statuire sulla domanda della parte civile.

19 Il pubblico ministero e la parte civile hanno interposto appello contro tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio.

20 Quest'ultimo ha considerato che l'art. 22 dell'ordinanza 7 marzo 1991 sanzionasse la violazione degli obblighi previsti dall'art. 8 della medesima e non anche la violazione delle prescrizioni di cui all'art. 10. Il giudice del rinvio ha dunque ritenuto che, per essere sanzionati con una pena contravvenzionale a norma del detto art. 22, i comportamenti degli imputati dovessero essere qualificati come abbandono di rifiuti, ai sensi del sopra citato art. 8. Il detto giudice ha rilevato che la Texaco non si era sbarazzata dei propri rifiuti rifornendo la stazione di servizio e che né i carburanti forniti né le cisterne rimaste interrate nel suolo dopo i lavori di risanamento realizzati dalla detta società potevano costituire un rifiuto ai sensi dell'art. 2, n. 1, della medesima ordinanza, vale a dire «una sostanza o un oggetto di cui il detentore si disfa ovvero ha l'intenzione o l'obbligo di disfarsi».

21 Per contro, il giudice del rinvio si è chiesto se un sottosuolo inquinato a seguito di uno sversamento accidentale di idrocarburi potesse essere considerato un rifiuto ed ha affermato di dubitare che tale qualificazione fosse possibile fintantoché il terreno in questione non fosse stato rimosso e trattato. Il detto giudice ha rilevato altresì che le opinioni della dottrina erano discordi quanto alla possibilità di equiparare uno sversamento accidentale di un prodotto inquinante per il suolo ad un abbandono di rifiuti.

22 Dopo aver ricordato che la definizione di «rifiuto» ai sensi dell'art. 2, n. 1, dell'ordinanza 7 marzo 1991 era stata ripresa testualmente dalla direttiva 75/442 e che l'allegato di tale ordinanza contenente l'elenco delle categorie di rifiuti riproduceva i termini dell'allegato I della detta direttiva, la Cour d'appel di Bruxelles ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'art. 1, lett. a), della direttiva (...) 75/442 (...), che definisce la nozione di rifiuto come "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi secondo le disposizioni nazionali vigenti", e le lett. b) e c) del medesimo articolo, che definiscono come produttore di rifiuti "la persona la cui attività ha prodotto rifiuti (produttore iniziale) e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti", e come detentore di rifiuti "il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene", debbano essere interpretati nel senso che si possono applicare ad un'impresa petrolifera che produce idrocarburi e li vende ad un soggetto che gestisce una delle sue stazioni di servizio nell'ambito di un accordo di gestione autonomo esclusivo di qualsiasi vincolo di subordinazione con essa, nel caso in cui questi idrocarburi si infiltrino nel suolo comportando così un inquinamento del terreno e delle acque sotterranee.

2) Se si debba ritenere invece che la qualifica giuridica di rifiuto ai sensi delle disposizioni sopra menzionate si applichi solo nel caso in cui il terreno così inquinato sia stato rimosso».

Quanto alle questioni pregiudiziali

23 Con le due questioni proposte, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, da un lato, se idrocarburi sversati in modo non intenzionale e causa di un inquinamento del terreno e delle acque sotterranee possano essere considerati rifiuti ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva 75/442, e se anche il terreno così inquinato possa ricevere la qualifica di rifiuto ai sensi della medesima disposizione, ivi compreso il caso in cui tale terreno non sia stato rimosso, e, dall'altro, se, in circostanze quali quelle di cui alla causa principale, la società petrolifera fornitrice della stazione di servizio possa essere considerata produttrice o detentrice di eventuali rifiuti, ai sensi dell'art. 1, lett. b) e c), della detta direttiva.

Osservazioni presentate alla Corte

24 La Regione di Bruxelles-Capitale ritiene che la Texaco risponda alla definizione di «detentore di rifiuti» in quanto tale società deteneva all'inizio gli idrocarburi, li aveva forniti alla stazione di servizio, esercitava uno stretto controllo sull'attività di quest'ultima ed avrebbe proceduto ad un pompaggio della falda acquifera al fine di pulire il terreno inquinato.

25 Gli idrocarburi sfuggirebbero alla qualifica di rifiuti solo fino al momento in cui la stazione di servizio se ne disfa per un motivo qualunque, momento a partire dal quale essi diverrebbero rifiuti, anche per l'impresa che — come la Texaco — li ha prodotti e forniti.

26 Pertanto, dovrebbe considerarsi detentrice di rifiuti ai sensi della direttiva 75/442 l'impresa petrolifera che ha fabbricato e venduto prodotti divenuti poi rifiuti, qualora essa avesse la facoltà di accedere al luogo ove questi ultimi si trovavano oppure disponesse di un diritto di decisione sulla conduzione delle attività del suo cliente o di un potere di controllo sugli impianti di stoccaggio del prodotto che sono all'origine di sversamenti nel terreno e nelle acque sotterranee. A suo avviso, sarebbe a fortiori detentrice di rifiuti l'impresa petrolifera che ha effettivamente provveduto alla gestione di una parte di tali rifiuti.

27 Quanto agli idrocarburi in questione nella causa principale, sfuggiti dai serbatoi della stazione di servizio, il produttore o il detentore dei medesimi se ne sarebbe disfatto. Tali idrocarburi sarebbero specificamente contemplati al punto Q4 dell'allegato I della direttiva 75/442 e sarebbero altresì rifiuti pericolosi. Essi dovrebbero dunque essere considerati come rifiuti ai sensi della detta direttiva.

28 Anche il suolo inquinato da tali idrocarburi dovrebbe essere qualificato come rifiuto. Ciò risulterebbe sia dal tenore dei punti Q5, Q12 e Q13 del detto allegato, sia dall'obbligo per il detentore di tali sostanze di disfarsene.

29 Tale obbligo deriverebbe in particolare dalle finalità di tutela della salute umana e dell'ambiente perseguite dalla direttiva 75/442, le quali non verrebbero raggiunte se il detentore o il produttore dei rifiuti non avesse l'obbligo di disfarsi del terreno contaminato o si limitasse a sotterrare nel suolo le sostanze contaminate.

30 Secondo il sig. Van de Walle e altri, la Texaco avrebbe ceduto prodotti petroliferi di normale qualità al momento della loro vendita alla stazione di servizio, operazione questa che non potrebbe qualificarsi come produzione di rifiuti ovvero come atto concretizzante l'intenzione di sbarazzarsi dei medesimi.

31 Il sig. Van de Walle e altri ritengono che il legislatore comunitario, definendo il rifiuto come qualsiasi sostanza di cui il detentore «si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi», ha inteso includere — al di là dell'elemento oggettivo (vale a dire l'inserimento di un rifiuto in un elenco in base alle sue caratteristiche e al suo grado di tossicità) — un elemento soggettivo, laddove ha preso in considerazione soltanto le situazioni nelle quali si realizza, in capo al detentore, l'atto, l'intenzione o l'obbligo di disfarsi dei rifiuti mediante smaltimento o recupero.

32 La specificità della causa principale risiederebbe nel fatto che né la Texaco né il gestore della stazione di servizio avevano conoscenza e consapevolezza del fatto che gli idrocarburi erano fuoriusciti dai serbatoi impregnando le acque e il terreno circostanti. Stanti tali premesse, non si configurerebbe alcuna azione o intenzione ovvero alcun obbligo di disfarsi di tali sostanze.

33 D'altra parte, la Texaco avrebbe ricevuto l'ingiunzione di risanare il sito soltanto nel gennaio 1993, dopo la scoperta della fuoriuscita di idrocarburi. Tale ingiunzione, di natura asseritamente arbitraria, avrebbe dovuto essere rivolta a colui che aveva in gestione la stazione di servizio, il quale, in quanto gestore autonomo, avrebbe dovuto essere considerato come l'unico soggetto tenuto a disfarsi di tali sostanze. La Texaco d'altronde non avrebbe mai smesso di sottolineare che i lavori di risanamento del suolo da essa realizzati avevano avuto luogo «senza alcun riconoscimento di responsabilità».

34 Per quanto riguarda le nozioni di «produttore» o di «detentore» di rifiuti ai sensi del diritto comunitario, il sig. Van de Walle e gli altri interessati fanno valere che la formulazione della questione pregiudiziale e la motivazione della sentenza di rinvio consentono di ritenere che la Cour d'appel di Bruxelles reputi che la Texaco non sia né produttrice né detentrice dei rifiuti di cui trattasi e che il detto giudice non annetta importanza a tali nozioni bensì soltanto ad una definizione della nozione di rifiuto da parte della Corte.

35 Pertanto, solo in via sussidiaria, nel caso in cui la Corte ritenesse di dover esaminare le nozioni di «detentore» e di «produttore», il sig. Van de Walle e gli altri interessati sostengono che la Texaco si è limitata a fornire alla stazione di servizio prodotti di normale qualità e non ha dunque fatto esistere, creato o prodotto rifiuti. Infatti, nel caso di prodotti non utilizzati, produttore di rifiuti sarebbe colui che non utilizza più tali prodotti, e non chi li ha inizialmente forniti a tale soggetto. Pertanto, solo il gestore della stazione di servizio dovrebbe essere considerato, se del caso, come il produttore dei rifiuti ed altresì come il detentore dei medesimi.

36 Al riguardo, risulterebbe da varie clausole dell'accordo per la gestione della stazione di servizio, segnatamente dall'art. 6, n. 10, che il gestore aveva la piena responsabilità quale amministratore commerciante autonomo e che egli era il solo responsabile dei danni cagionati ai terzi in conseguenza della propria attività. L'art. 2 del detto accordo prevedeva che la gestione della stazione di servizio sarebbe stata «affidata» dalla Texaco al detto gestore. Ai sensi dell'art. 6, n. 2, della medesima, questi avrebbe avuto l'obbligo «di mantenere in perfetto stato e a [sue] spese i beni [affidati]» e di verificare giornalmente il buon funzionamento delle pompe e degli altri materiali nonché di informare immediatamente la Texaco delle riparazioni previste. A mente dell'art. 5 dell'accordo summenzionato, le scorte sarebbero state «in piena proprietà [del gestore]», il quale avrebbe dovuto assumersene la «totale responsabilità».

37 Secondo la Commissione, risulterebbe dal punto Q4 dell'allegato I della direttiva 75/442, il quale contempla le «sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente», che il legislatore comunitario ha deciso espressamente che la direttiva deve applicarsi anche nell'ipotesi in cui il detentore di un rifiuto se ne disfi in modo accidentale. Ciò non sarebbe incompatibile con l'art. 1 della direttiva, che non precisa se l'azione di «disfarsene» debba o no essere «volontaria». Il detentore potrebbe perfino — come nella causa principale — non rendersi conto di essersi disfatto di un prodotto.

38 Del pari, la formulazione del succitato punto Q4, che contempla altresì «tutti i materiali, le attrezzature, ecc. contaminati in seguito all'incidente in questione», mostrerebbe che la direttiva 75/442 equipara i materiali contaminati da rifiuti appunto a rifiuti, in modo da garantire che in caso di sversamento accidentale di sostanze costituenti rifiuti il detentore delle medesime non abbandoni le sostanze o gli oggetti contaminati, bensì divenga responsabile del loro smaltimento.

39 Per contro, il suolo contaminato da uno sversamento accidentale di idrocarburi — suolo che, al pari dell'acqua e dell'aria, farebbe parte dell'ambiente — non potrebbe prestarsi alle operazioni di recupero e di smaltimento prescritte dalla detta direttiva e dovrebbe unicamente essere sottoposto ad operazioni di decontaminazione. Dunque, di norma, il suolo contaminato da rifiuti non dovrebbe essere a sua volta considerato un rifiuto.

40 Tuttavia, sempre secondo la detta istituzione, una diversa conclusione si imporrebbe qualora il suolo dovesse essere rimosso per procedere a una decontaminazione. In tal caso, una volta escavato, il suolo non sarebbe più un elemento ambientale, bensì un bene mobile che, essendosi mischiato a sostanze accidentalmente sversate qualificate come rifiuti, andrebbe equiparato a questi ultimi.

41 Infine, dovrebbe considerarsi «detentore» degli idrocarburi accidentalmente sversati il soggetto che li aveva in suo possesso al momento in cui sono diventati rifiuti, vale a dire il gestore della stazione di servizio che li aveva acquistati dalla Texaco. Tali sostanze sarebbero divenute rifiuti per effetto della fuoriuscita dai serbatoi. L'impresa petrolifera sarebbe in effetti il produttore degli idrocarburi, ma solo il dettagliante avrebbe, nell'esercizio della sua attività, «prodotto» accidentalmente i rifiuti.

Giudizio della Corte

42 L'art. 1, lett. a), della direttiva 75/442 definisce rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso (...) di disfarsi». Il detto allegato precisa e chiarisce tale definizione proponendo elenchi di sostanze e di oggetti qualificabili come rifiuti. Esso ha tuttavia soltanto un valore indicativo, posto che la qualifica di rifiuto discende anzitutto dal comportamento del detentore e dal significato del termine «disfarsi» (v., in tal senso, sentenze 18 dicembre 1997, causa C-129/96, Inter-Environnement Wallonie, Racc. pag. I-7411, punto 26, e 18 aprile 2002, causa C-9/00, Palin Granit e Vehmassalon kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus, Racc. pag. I-3533, punto 22).

43 Pertanto, la circostanza che l'allegato I della direttiva 75/442, intitolato «Categorie di rifiuti», menzioni, al punto Q4, le «[s]ostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc. contaminati in seguito all'incidente in questione», costituisce soltanto un indizio dell'inclusione di tali sostanze e materie nell'ambito di applicazione della nozione di rifiuto. La detta circostanza non consente di per sé di qualificare rifiuti gli idrocarburi che siano stati accidentalmente sversati e che siano all'origine di un inquinamento del terreno e delle acque sotterranee.

44 Ciò premesso, è necessario verificare se il detto sversamento accidentale di idrocarburi sia un atto mediante il quale il detentore «si disfa» di tali sostanze.

45 Anzitutto, come statuito dalla Corte, il verbo «disfarsi» va interpretato alla luce della finalità della direttiva 75/442, che è, ai sensi del suo terzo 'considerando', la protezione della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti, nonché alla luce dell'art. 174, n. 2, CE, il quale stabilisce che la politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela ed è fondata, in particolare, sui principi della precauzione e dell'azione preventiva. Pertanto, il verbo «disfarsi», che determina l'ambito applicativo della nozione di rifiuto, non può essere interpretato restrittivamente (v., in tal senso, sentenza 15 giugno 2000, cause riunite C-418/97 e C-419/97, ARCO Chemie Nederland e a., Racc. pag. I-4475, punti 36-40).

46 Inoltre, la sostanza o l'oggetto in questione, ove costituiscano un residuo di produzione — vale a dire un prodotto che non è stato ricercato in quanto tale al fine di un utilizzo ulteriore e che il detentore non può riutilizzare a condizioni economicamente vantaggiose senza prima sottoporlo a trasformazione —, debbono considerarsi come un onere del quale il detentore «si disfa» (v., in tal senso, sentenza Palin Granit e Vehmassalon kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus, cit., punti 32-37).

47 Orbene, è evidente che degli idrocarburi che siano stati accidentalmente sversati e che siano all'origine di un inquinamento del terreno e delle acque sotterranee non costituiscono un prodotto riutilizzabile senza trasformazione. Infatti, la loro commercializzazione è assai aleatoria e, anche ammesso che si volesse intraprenderla, presuppone operazioni preliminari che non sono economicamente vantaggiose per il loro detentore. Pertanto, tali idrocarburi costituiscono sostanze che quest'ultimo non aveva l'intenzione di produrre e delle quali egli «si disfa», quand'anche involontariamente, nel corso di operazioni di produzione o di distribuzione ad esse attinenti.

48 Infine, la direttiva 75/442 verrebbe in parte vanificata se degli idrocarburi che sono all'origine di un inquinamento non venissero considerati rifiuti per il solo fatto di essere stati sversati accidentalmente. L'art. 4 della detta direttiva prevede in particolare che gli Stati membri adottino le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo, «senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora», nonché le misure necessarie «per vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti». In forza dell'art. 8 della medesima direttiva, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché ogni detentore di rifiuti li consegni ad un operatore incaricato del loro recupero o smaltimento ovvero provveda egli stesso a tali operazioni. L'art. 15 della direttiva individua il soggetto tenuto a sopportare il costo dello smaltimento dei rifiuti, «[c]conformemente al principio "chi inquina paga"».

49 Se gli idrocarburi che sono all'origine di un inquinamento non venissero considerati rifiuti per il fatto che sono stati sversati in modo involontario, il loro detentore sarebbe sottratto agli obblighi che la direttiva 75/442 prescrive agli Stati membri di porre a suo carico, in contrasto con il divieto di abbandono, scarico e smaltimento incontrollato dei rifiuti.

50 Da quanto sopra risulta che il detentore di idrocarburi che si sversino accidentalmente ed inquinino il terreno e le acque sotterranee «si disfa» di tali sostanze, le quali debbono dunque essere qualificate come rifiuti ai sensi della direttiva 75/442.

51 Occorre precisare che gli idrocarburi accidentalmente sversati sono peraltro considerati rifiuti pericolosi, ai sensi della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377, pag. 20), e della decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/904/CE, che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689 (GU L 356, pag. 14).

52 La medesima qualificazione come rifiuto, ai sensi della direttiva 75/442, vale per il suolo contaminato a seguito di uno sversamento accidentale di idrocarburi. Infatti, in tal caso gli idrocarburi non sono separabili dal terreno che hanno inquinato e possono essere recuperati o smaltiti soltanto se tale terreno viene anch'esso sottoposto alle necessarie operazioni di decontaminazione. Tale interpretazione è la sola che garantisca il rispetto delle finalità di tutela degli ambienti naturali e di divieto di abbandono dei rifiuti contemplate dalla detta direttiva. Essa è pienamente conforme allo scopo di tale direttiva, la quale, al punto Q4 dell'allegato I, menziona, come già ricordato, tra le sostanze o gli oggetti idonei a costituire rifiuti, «tutti i materiali, le attrezzature, ecc. contaminati in seguito [allo sversamento accidentale di tali materie, alla loro fuoriuscita o a qualsiasi altro incidente]». La qualificazione come rifiuto del terreno inquinato dagli idrocarburi dipende dunque dall'obbligo di disfarsi di tali sostanze incombente alla persona cui è riconducibile il loro sversamento accidentale. La detta qualificazione non può derivare dall'applicazione di norme nazionali che disciplinano le condizioni di utilizzo, salvaguardia e risanamento del terreno sul quale si è prodotto lo sversamento.

53 Posto che il terreno inquinato viene considerato un rifiuto per il solo fatto della sua contaminazione accidentale da idrocarburi, la sua qualificazione come rifiuto non è subordinata alla realizzazione di ulteriori operazioni che potrebbero incombere al proprietario del terreno stesso o che questi potrebbe decidere di intraprendere. La circostanza che tale terreno non sia stato rimosso è dunque irrilevante ai fini della sua qualificazione come rifiuto.

54 Quanto alla questione se, in circostanze quali quelle di cui alla causa principale, la società petrolifera fornitrice della stazione di servizio possa essere considerata come produttrice o detentrice di rifiuti, ai sensi dell'art. 1, lett. b) e c), della detta direttiva, occorre ricordare, preliminarmente, che spetta al giudice del rinvio, nella ripartizione dei compiti stabilita dall'art. 234 CE, applicare le norme di diritto comunitario, così come interpretate dalla Corte, al caso concreto sottoposto al suo giudizio (v. sentenza 8 febbraio 1990, causa C-320/88, Shipping and Forwarding Enterprise Safe, Racc. pag. I-285, punto 11).

55 L'art. 1, lett. c), della direttiva 75/442 stabilisce che il detentore è «il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene». Pertanto, la detta direttiva offre una definizione in senso ampio di detentore, in quanto non precisa se gli obblighi di recupero o smaltimento dei rifiuti incombano di norma al produttore dei medesimi ovvero al loro possessore, vale a dire il proprietario o il detentore.

56 A norma dell'art. 8 della direttiva 75/442, i detti obblighi, che sono il corollario del divieto di abbandono, scarico e smaltimento incontrollato dei rifiuti dettato dall'art. 4, della medesima sono a carico di «ogni detentore di rifiuti».

57 Inoltre, l'art. 15 della direttiva 75/442 prevede che, conformemente al principio «chi inquina paga», il costo dello smaltimento dei rifiuti sia sopportato dal detentore che consegna i rifiuti ad un operatore incaricato del loro smaltimento e/o dai precedenti detentori o dal fabbricante del prodotto causa dei rifiuti stessi. Pertanto, la detta direttiva non esclude che, in determinati casi, il costo dello smaltimento dei rifiuti sia a carico di uno o più detentori precedenti, vale a dire una o più persone fisiche o giuridiche che non sono né i produttori né i possessori dei rifiuti.

58 Dalle disposizioni citate nei tre punti precedenti risulta che la direttiva 75/442 distingue la materiale realizzazione delle operazioni di recupero o smaltimento — che essa pone a carico di ogni «detentore di rifiuti», indipendentemente da chi sia il produttore o il possessore degli stessi — dall'assunzione dell'onere finanziario relativo alle suddette operazioni, che la medesima direttiva accolla, in conformità del principio «chi inquina paga», ai soggetti che sono all'origine dei rifiuti, a prescindere se costoro siano detentori o precedenti detentori dei rifiuti oppure fabbricanti del prodotto che ha generato i rifiuti.

59 Una stazione di servizio aveva acquistato, per le proprie necessità aziendali, degli idrocarburi che si sono accidentalmente sversati a causa di una fuoriuscita dagli impianti di stoccaggio della stazione stessa. Tali idrocarburi si trovano dunque in possesso del gestore della stazione di servizio. Inoltre, costui è il soggetto che li aveva in deposito, per le esigenze della sua attività, nel momento in cui sono divenuti rifiuti e che può dunque essere considerato come colui che li ha «prodotti» ai sensi dell'art. 1, lett. b), della direttiva 75/442. Alla luce di tali circostanze, il gestore della stazione di servizio, essendo al tempo stesso possessore e produttore di tali rifiuti, deve essere considerato come loro detentore ai sensi dell'art. 1, lett. c), della direttiva 75/442.

60 Tuttavia, qualora nella causa principale, sulla scorta di elementi valutabili soltanto dal giudice a quo, risultasse che il cattivo stato degli impianti di stoccaggio della stazione di servizio e la fuoriuscita degli idrocarburi sono imputabili ad una violazione degli obblighi contrattuali incombenti alla compagnia petrolifera fornitrice della stazione di servizio, ovvero a diversi comportamenti idonei a far sorgere la responsabilità della detta compagnia, sarebbe possibile affermare che quest'ultima, per effetto della propria attività, ha «prodotto rifiuti», ai sensi dell'art. 1, lett. b), della direttiva 75/442, e può dunque essere considerata la detentrice di tali rifiuti.

61 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere al giudice a quo dichiarando che costituiscono rifiuti ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva 75/442 idrocarburi che siano stati sversati in modo non intenzionale e che siano all'origine di un inquinamento del terreno e delle acque sotterranee Lo stesso vale per il terreno inquinato da idrocarburi, ivi compreso il caso in cui tale terreno non sia stato rimosso. In circostanze quali quelle di cui alla causa principale, la società petrolifera fornitrice della stazione di servizio può essere considerata detentrice di tali rifiuti, ai sensi dell'art. 1, lett. c), della direttiva 75/442, soltanto nel caso in cui la fuoriuscita dagli impianti di stoccaggio della stazione di servizio, che è all'origine dei rifiuti in questione, sia imputabile al suo comportamento.

Sulle spese

62 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle incontrate dalle parti suddette, non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

Costituiscono rifiuti, ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, idrocarburi che siano stati sversati in modo non intenzionale e che siano all'origine di un inquinamento del terreno e delle acque sotterranee. Lo stesso vale per il terreno inquinato da idrocarburi, ivi compreso il caso in cui tale terreno non sia stato rimosso. In circostanze quali quelle di cui alla causa principale, la società petrolifera fornitrice della stazione di servizio può essere considerata detentrice di tali rifiuti, ai sensi dell'art. 1, lett. c), della direttiva 75/442, soltanto nel caso in cui la fuoriuscita dagli impianti di stoccaggio della stazione di servizio, che è all'origine dei rifiuti in questione, sia imputabile al suo comportamento.

Firme